

**Assicurazione della responsabilità civile colpa grave e tutela legale
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo**



Prodotto: “Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione”

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146

Data ultimo aggiornamento: febbraio 2024

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto “Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione” è un’assicurazione di Rc Patrimoniale contro il rischio di responsabilità civile e professionale di coloro che abbiano assunto o assumeranno un rapporto di servizio o di lavoro dipendente o autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti. La copertura vale anche per le richieste di risarcimento derivante da responsabilità amministrativa e contabile per i danni provocati con colpa grave nello svolgimento delle mansioni e delle Cariche attribuite dall’Ente di appartenenza dichiarate dal Contraente. Il prodotto prevede altresì una copertura opzionale di Tutela Legale a copertura delle spese legali e peritali sostenute dall’assicurato per la tutela dei propri diritti in relazione ai Casi Assicurati per fatti inerenti lo svolgimento delle mansioni e delle Cariche attribuite dall’Ente di appartenenza dichiarate dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Base Rc Civile Patrimoniale Colpa Grave

- ✓ Responsabilità civile e professionale per Danni Patrimoniali involontari
- ✓ azione di rivalsa esperita dall’Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i Danni provocati dall’ Assicurato/Contraente stesso, con colpa grave
- ✓ Richiesta di Risarcimento derivante da Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall’ Assicurato/Contraente all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Garanzia opzionale Tutela Legale

- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni;
- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l’imputato venga prosciolto/assolto;



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Base Rc Civile Patrimoniale Colpa Grave

- * Danni materiali e corporali di qualsiasi tipo;
- * atti od omissioni degli Assicurati precedenti alla data di retroattività stabilita in polizza;
- * responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivate dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
- * calunnia, ingiuria, diffamazione;
- * fattispecie note prima della stipula della presente polizza o in caso di rinnovo alla data di prima polizza sottoscritta quali: 1) contestazioni scritte; 2) procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l’Assicurato; 3) procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie; 4) notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell’Assicurato; 5) richieste di risarcimento scritte ricevute dall’Assicurato antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità;
- * attività svolta dall’Assicurato/Contraente presso Istituti

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

✓ Spese per procedimenti di responsabilità amministrativa-contabile.

Sono qui riportate le principali coperture; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alle condizioni di Polizza.

Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)

- * investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- * derivanti dall'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.;
- * attività svolta per un Ente facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.
- * derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica.
- * qualunque provvedimento avente ad oggetto o per effetto qualunque tipo di finanziamento e/o di garanzia propria o impropria, comunque denominati, di persone giuridiche partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente di Appartenenza, le quali si trovino in una o più delle seguenti condizioni: 1) abbiano riportato perdite nell'esercizio dell'annualità precedente alla deliberazione e/o 2) per le quali ricorrano le condizioni per lo scioglimento di cui all'art. 2447 cod.civ.

Garanzia Opzionale Tutela Legale

Controversie e/o Procedimenti:

- * derivanti da fatto doloso dell'assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, la Società rimborsa le spese di difesa sostenute solo a seguito di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, derubricazione a reato colposo, sentenza inappellabile di assoluzione o proscioglimento, patteggiamento, prescrizione, amnistia ed indulto. Sono escluse le altre cause di estinzione del reato;
- * riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);
- * relative a rapporti tra soci amministratori;
- * derivanti da vertenze sindacali e/o lavoro.

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle condizioni di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

Garanzia Base Civile Patrimoniale Colpa Grave

! In caso di corresponsabilità tra più assicurati dello stesso Ente di Appartenenza nella determinazione di uno stesso Sinistro, l'Assicuratore è obbligato sino ad un massimo di € 7.500.000,00 complessivamente tra tutti gli Assicurati.

Garanzia Opzionale Tutela Legale

! Le spese per le quali il Contraente/Assicurato non ha chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle condizioni di Polizza.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i Sinistri occorsi nel territorio dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo la Responsabilità Amministrativa - Contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione italiana.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- In caso di Sinistro, dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurato può adempiere l'obbligo di pagare il premio assicurativo attraverso i mezzi disponibili presso l'intermediario che ha contatto diretto con il cliente. Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e al rinnovo della stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dall'Assicuratore. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda. La polizza ha durata di un anno e non si rinnova tacitamente.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente pertanto non è richiesto esprimere disdetta.



Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile colpa grave

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: **AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia**

Prodotto: “Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione”

Data di ultimo aggiornamento: Febbraio 2024

I presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.
- Codice ISVAP impresa D947R.
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec. insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi	<p>L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.</p> <p>Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.</p> <p>Le garanzie di Polizza s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.</p>
Interruzione o sospensione di attività di terzi	<p>La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.</p>
Assunzione e gestione del personale	<p>L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.</p>
Attività di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none">• Presso società qualificabili come "in house": Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 2.2 lettera b) (esclusioni) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in società qualificabili, come "in house" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche.• Su mandato del proprio Ente di appartenenza L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività svolta ai sensi dell'istituto del comando, distacco e mandato se conforme alla normativa vigente• Associazioni ed unioni di enti Considerato che gli Enti pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali conferite all'Assicurato dall'Associazione o dall'Unione presso la quale risulta inquadrato.
Attività derivante dal decreto 81/2008	<p>A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge (ove previsto), la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Personale distaccato	<p>Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.</p>
Acquisizioni in economia	<p>Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 36/2023 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:</p> <ol style="list-style-type: none">a) amministrazione direttab) procedura di cottimo fiduciario.

Attività di cui al Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii (GDPR)	<p>La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 incluse ss.mm.ii (GDPR) e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.</p> <p>L'Assicurazione non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento di dati aventi finalità commerciali; • le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente di appartenenza o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
Danno all'immagine dell'ente	<p>La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.</p>
Uso di derivati finanziari	<p>La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari.</p>
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge	<p>Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.</p>
Responsabile unico di progetto	<p>A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge ove previsti, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico di Progetto svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.</p>
Commissario di gara interno o su mandato dell'Ente	<p>A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente/negli Enti presso il/i quale/i è prestata la copertura e che risulta indicato nella Scheda di polizza. La garanzia vale anche su ente differente purché svolta sempre su mandato dell'Ente indicato sulla Scheda di polizza.</p>
Attività di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e del responsabile dell'esecuzione del contratto (REC) – ruoli amministrativi	<p>A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC) e del Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC) svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.</p>
Acquisizione di beni e servizi del funzionario in violazione colposa dell'art. 191 tuel , comma 1,2,3	<p>La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato al fornitore del proprio Ente di appartenenza nell'acquisizione di beni e servizi unicamente nel caso in cui l'Assicurato abbia operato nell'esercizio della sua carica presso l'Ente di appartenenza ma con accertata violazione dell'art. 191 TUEL comma 1,2,3.</p>
Levata protesti	<p>L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniale cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti all'attività di levata protesti.</p>

<p>Attività di responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e di responsabile del servizio finanziario e membro dell'organismo indipendente di valutazione (o.i.v.)</p>	<p>La presente garanzia comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati a terzi in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, e dal D. l. n. 174/2012, d.lgs. 33/2013, d.lgs. 97/2016 per le attività svolte in qualità di:</p> <p>i) Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;</p> <p>ii) Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.</p> <p>iii) Responsabile della trasparenza;</p> <p>iv) Membro di O.I.V./N.I.V.</p>
<p>Responsabilità professionale per colpa grave del dipendente tecnico o dirigente tecnico con attività di progettazione</p>	<p>La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.</p> <p>La garanzia si intende prestata altresì per:</p> <p>a. lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).</p> <p>b. per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 36/2023 s.m.i.</p> <p>c. per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
<p>GARANZIE OPERANTI CON UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Danni Materiali e Corporali verso terzi (attivabile da tutti i profili che non siano dipendenti o dirigenti tecnici con attività di progettazione)</p>	<p>A parziale deroga all'articolo 2.2 lettera a) della SEZ I (Rc Patrimoniale) l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato/Contraente all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza.</p> <p>La suddetta garanzia di Polizza s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato/Contraente che ha agito con Colpa Grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato/Contraente ed entro i limiti della stessa.</p> <p>Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a Danni Corporali.</p> <p>La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.</p>
<p>GARANZIA OPZIONALE TUTELA LEGALE</p>	<p>SPESE PER PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI A DELITTI COLPOSI E CONTRAVVENZIONI</p> <p>Procedimenti penali relativi a delitti colposi ed a contravvenzioni derivanti da violazioni in materia tributaria, fiscale ed amministrativa, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.</p>

	<p>SPESE PER PROCEDIMENTI PENALI RELATIVI A DELITTI DOLOSI A CONDIZIONE CHE L'IMPUTATO VENGA PROSCIOLTO/ASSOLTO Procedimenti penali relativi a delitti dolosi in cui sia imputato l'Assicurato, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia tributaria, fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sono, altresì garantiti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.) nonché i casi di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o indulto.</p> <p>ASSISTENZA NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO VENGA CHIAMATO COME TESTE O PERSONA INFORMATA DEI FATTI, IN UN PROCEDIMENTO PENALE La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato o che il Procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.</p> <p>SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE (CD. DIRITTO ALL'OBLIO) La Società garantisce le spese sostenute per mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato derivanti da un Procedimento penale in cui l'Assicurato è accusato di essere responsabile di un fatto dannoso e che viene resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. Sono altresì in copertura gli onorari e/o le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per servizi di pubbliche relazioni, per la stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa e per il monitoraggio della reputazione online e sulla carta stampata fino a dodici mesi successivi al Sinistro.</p> <p>SPESE PER GIUDIZI ED AZIONI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO PER COLPA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO O IN CASO DI ARCHIVIAZIONE PER MANCANZA DEL DANNO Per procedimenti innanzi alla Corte dei Conti. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.</p>
--	---

GARANZIE OPERANTI CON UN PREMIO AGGIUNTIVO E VALIDE PER ENTRAMBI LE SEZIONI

GARANZIA POSTUMA	Agli Assicurati che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcuna Carica tra quelle assicurabili viene data facoltà di acquistare una Postuma di 5 (cinque) anni in base alle condizioni economiche e di assumibilità in vigore alla scadenza anniversaria della Polizza, previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 375% del premio annuo.
CARICHE AGGIUNTIVE PRESSO "ENTI DIVERSI" DA QUELLO DI APPARTENENZA"	Tutte le garanzie del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per gli ulteriori incarichi, fino ad un massimo di 3 (tre), assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato presso Enti diversi da quello di Appartenenza.



Che cosa non è assicurato?

PER LA GARANZIA BASE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Stipula di Assicurazioni	La stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
Indebito arricchimento	Azioni od omissioni dalle quali l'Assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto;

Condanne penali contro la PA	Azioni od omissioni per le quali l'Assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del codice penale)
Inquinamento	Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
Multe e sanzioni dirette	Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
Azioni tra assicurati	Azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza,
Possesso, uso di veicoli	Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
Commissario esterno	All'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza, salvo quanto previsto dall'art 2.1.2 lett K.
Energia nucleare	Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
Ruoli in CDA esterni	Attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato dall'Art. 2.1.2 lettera C);
ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE TECNICO O DIRIGENTE TECNICO	Fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.2 (Esclusioni), la presente estensione non opera in caso di: a.attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza; b.attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico non facenti parte delle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; c.la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; d.la prestazione di servizi in data precedente alla data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza; e.la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto; f. Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; g.Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; h.Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DANNO MATERIALE E CORPORALE PER GLI ASSICURATI NON DIPENDENTI TECNICI	Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a Danni Corporali.

ESCLUSIONE RELATIVA ALL'ESTENSIONE PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL REG. UE 2016/679 E SS.MM.II (GDPR)	L'Assicurazione non vale per: <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento di dati aventi finalità commerciali; • le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente di appartenenza o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
PER LA GARANZIA OPZIONALE – TUTELA LEGALE La garanzia non è operante in caso di procedimenti e/o controversie:	
Attività estranee alle cariche assicurate	Per responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori delle Cariche Assicurate o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di Appartenenza o con la quale abbia un rapporto di servizio;
Circolazione di Veicoli	Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
Derivati finanziari	Originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
Fusioni e acquisizioni	Relative ad operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione
Calamità naturali	Derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
TAR e Consiglio di Stato	Per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato
Danni ambientali	Per fatti non accidentali che abbiano causato danni all'ambiente
Controversie civili	Per controversie di natura civile salvo quanto previsto dall'art. 3.4.5
Fatti e circostanze già noti	Derivanti da Fatti e/o circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente assicurazione
Diffamazione	Derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di social media
Multe e ammende	Multe, ammende e sanzioni in genere
Esecuzione di pene detentive	Spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
Spese non autorizzate	Spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte; spese, anche preventivate, ma non concordate con la Società;
Spese dovute da altri soggetti	Spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
Spese derivanti da costituzione di parte civile in processo penale	Qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
Spese per procedimenti penali promossi dall'assicurato	Spese per Procedimenti penali promossi dall'Assicurato, salvo che tali spese siano previste ai fini di quanto previsto al punto dall'Art. 3.4, punto (4) (Spese per il ripristino della reputazione);
Duplicazione di onorari	Ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione o nel caso di avvicendamento di Legali;

Spese precedenti all'azione in giudizio	Spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla Società;
Spese non dettagliate in parcella	Spese del Legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
Spese che eccedono i parametri forensi	Spese dovute al Legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
Patti di quota lite	Patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
Oneri fiscali	Oneri fiscali in genere, salvo il contributo unificato e l'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati;
Spese senza richiesta del patrocinio legale all'Ente	Spese per le quali il Contraente/Assicurato non ha chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	
SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA OFAC	Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
GUERRA, INSURREZIONI E TERRORISMO	A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da o in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
AREE SPECIFICHE RISTRETTE	Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi: i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica; ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica; iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o iv. perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in

un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e successive appendici, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa polizza, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa polizza non saranno influenzate.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Scheda di polizza secondo quanto pattuito con il contraente. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il massimale per Sinistro Plurimo in base a quanto stabilito dalla polizza.

In ogni caso il massimo esborso per la Società con riferimento a tutte le garanzie ed a tutti i Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione non potrà superare la somma indicata quale massimale aggregato alla voce massimali del Frontespizio di polizza.

Ad integrazione delle informazioni fornite dal Dip danni si precisa che:

PER LA GARANZIA BASE - RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE

Massimale Plurimo o di Corresponsabilità

In presenza di più Assicurati in un medesimo Sinistro, la Società è obbligata esclusivamente fino alla concorrenza del Massimale plurimo indicato nella Scheda di polizza: **€7.500.000,00**.

Attività di rappresentanza presso società qualificabili come "in house":

La presente garanzia è prestata con un **sottolimito di €500.000,00 per Sinistro**.

Acquisizioni in economia

La presente garanzia è prestata con un **sottolimito di €250.000,00 per Sinistro** per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari

La presente garanzia è prestata con un **sottolimito di €20.000,00 per Sinistro**.

Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

La presente garanzia è prestata con un **sottolimito di €25.000,00, per Sinistro e per Periodo Assicurativo**.

Perdite Patrimoniali per acquisizione di beni e servizi del funzionario in violazione dell'art. 191 TUEL, comma 1,2,3

La presente di garanzia viene prestata con un **sottolimito di €250.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo**.

Levata protesti.

La presente di garanzia viene prestata con un **sottolimito di €250.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo**.

Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico o Dirigente Tecnico

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un **limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**.

Estensione Danno Materiale e Corporeale (acquistabile solo da Assicurati che non sono Dipendenti tecnici)

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un **limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**.

PER LA GARANZIA OPZIONALE TUTELA LEGALE

Massimale Plurimo o di Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che in presenza di più Assicurati in un medesimo Sinistro, la Società è obbligata esclusivamente fino alla concorrenza del Massimale plurimo indicato nella Scheda di polizza: **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)**.

Condizione di operatività

L'Assicurazione opera in via sussidiaria e solo dopo l'esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento e/o di quanto dovuto da altre polizze che prevedano la copertura delle Spese Legali/Peritali di cui l'Assicurato possa beneficiare.

Le Coperture Assicurative sono quindi prestate alle seguenti condizioni:

- I. se l'Ente di Appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute. La Società rimborsa al Contraente/Assicurato il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso;
- II. se l'Ente di Appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, compresa la mancanza di liquidità, la Società rimborsa al Contraente/Assicurato le Spese Legali **nel limite del 10% del Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione**.

In aggiunta alle limitazioni generali si applicano le seguenti limitazioni, relative alle singole garanzie:

- 1) in relazione alle garanzie difesa in procedimenti penali la Copertura Assicurativa è prestata con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo.
- 2) Nei casi di Archiviazione, patteggiamento ed estinzione del reato per prescrizione le garanzie sono operanti con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro.
- 3) In relazione alla garanzia "Assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un procedimento penale":
La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato o che il procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.
- 4) In relazione alla garanzia "Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio)":
La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
In questo caso, in parziale deroga di quanto previsto in polizza, il Sinistro insorge nel momento in cui viene resa pubblica la vertenza lesiva della reputazione dell'Assicurato.
- 5) In relazione alla garanzia "Difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del danno" Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro. Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" la garanzia sarà operante con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro. In caso di vertenze avanti la Corte dei conti concluse con assoluzione dell'Assicurato, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'Ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o il giudice non si sia pronunciato sulle spese. In tali casi la Società rimborsa all'Assicurato le Spese Legali in base ad i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni. Nei casi in cui la polizza operi a primo rischio le Coperture Assicurative sono garantite nel limite del 10% del Massimale per Sinistro. La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale copra il danno, ma non le Spese Legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento.

Nei casi di inattività dell'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale la presente Copertura Assicurativa garantisce anche le Spese Legali necessarie per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale nel limite di € 2.500, 00 per Sinistro.

La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione.

Le Spese Peritali per il secondo consulente tecnico di parte sono garantite nel limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

Le Spese di domiciliazione per un Legale cd. Domiciliatario sono garantite nel limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia</p> <p>oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p> <p>Gestione da parte di altre Imprese: Per l'attività di gestione dei sinistri limitatamente alla copertura opzionale TUTELA LEGALE , AIG si avvale dell'impresa IGS S.r.l. Via Ligabue, 2 04100 Latina Italia P.IVA 0194371059</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>L'assicurazione dura un (1) anno senza tacito rinnovo</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
Recesso per Sinistro	Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il Contraente sia la Società possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui la Società riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è la Società, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli amministratori e dipendenti pubblici che intendano assicurarsi contro il rischio di dover sostenere delle spese legali e peritali nell'ambito delle cariche e delle mansioni dichiarate e svolte presso il proprio di Ente di Appartenenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.</p>
All'IVASS	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente</p>

	<p>o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21</p> <p>00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>AI Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p> <p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>

	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

**Assicurazione della responsabilità civile colpa grave e tutela legale
“Responsabilità civile Colpa grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica
Amministrazione”**

Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ultimo aggiornamento: febbraio 2024

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

INDICE	
DEFINIZIONI	3
1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	8
1.2 ALTRE ASSICURAZIONI	8
1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO	8
1.3.1 PERIODO DI OSSERVAZIONE	8
1.4 CALCOLO DEL PREMIO	8
1.5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	9
1.6 MODIFICHE DI POLIZZA	9
1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	9
1.8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE	9
1.9 MASSIMALE PER SINISTRO E MASSIMALE AGGREGATO	9
1.9.1 MASSIMALE PLURIMO	9
1.10 ONERI FISCALI	10
1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE	10
1.12 CLAUSOLA BROKER	10
1.13 SANZIONI INTERNAZIONALI - CLAUSOLA OFAC	10
1.14 AMBITO TERRITORIALE	10
1.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
1.16 RECLAMI	11
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE	12
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
2.1.1 ESTENSIONE DI COPERTURA	12
2.2 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	14
2.3 VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE- INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA- (FORMA CLAIMS MADE)	15
2.4 PERIODO DI POSTUMA PER GLI ASSICURATI CHE HANNO CESSATO L'ATTIVITÀ	16
2.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI	16
2.6 VINCOLO DI SOLIDARIE	16
2.7 SINISTRI IN SERIE	16
2.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO	16
2.9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI	17
2.10 ESTENSIONE - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE TECNICO O DIRIGENTE TECNICO	17
2.10.1 ESCLUSIONI	17
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE	18
3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	18
3.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO	18
3.3 CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ	18
3.4 CASI ASSICURATI	19
3.5 ESCLUSIONI	20
3.6 INSORGENZA DEL SINISTRO	21
3.6.1 FATTI E CIRCOSTANZE DA CUI POTREBBERO CONSEGUIRE SINISTRI	21
3.7 UNICITÀ DEL SINISTRO	21
3.8 RETROATTIVITÀ	21
3.9 GARANZIA POSTUMA	22
4. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE	22
4.1 DENUNCIA DEL SINISTRO / CASO ASSICURATIVO	22
4.2 GESTIONE DEL SINISTRO/CASO ASSICURATIVO	22
4.3 SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE	23
4.4 ANTICIPO SPESE	23
5. ESTENSIONI DI GARANZIA OPZIONALI	24
ALLEGATO I – ELENCO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA/ CARICHE ASSICURABILI	26

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato/ Contraente

Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dei rischi nonché abbia pagato il relativo Premio.

Assicuratore/Società/Compagnia

AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione.

Assistenza giudiziale

Attività di difesa di un Legale nell'ambito di una controversia e/o procedimento la cui decisione è attribuita ad un giudice.

Assistenza stragiudiziale

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e/o per evitarlo.

Beni

Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Carica

Attività svolta dall'Assicurato/Contraente presso l'Ente di Appartenenza o presso la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato/Contraente ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio e rientrante tra le categorie assicurabili previste dall'Assicuratore (Allegato I).

Carica nuova

Attività assunta dall'Assicurato/Contraente a seguito del conferimento allo stesso da parte dell'Ente di Appartenenza o dalla Pubblica Amministrazione, in data successiva alla stipulazione dell'Assicurazione e rientrante tra le categorie assicurabili previste dall'Assicuratore (Allegato I).

Carica pregressa

Attività già cessata dall'Assicurato/Contraente al momento della prima stipulazione dell'Assicurazione con AIG Europe S.A., rientranti nel novero di quelle assicurabili ai sensi della presente polizza (Allegato I).

Copertura Assicurativa

Prestazioni previste dall'Assicurazione in base alla quale la Società si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato/Contraente.

Danno

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno Corporeale

Pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il Danno morale.

Danno materiale

Pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.

Delitto colposo

Reato punito con la reclusione e/o la multa; è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Delitto doloso

Reato punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; nel delitto doloso l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Derubricazione del Reato

Qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Dipendente Tecnico con attività di progettazione

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico di progetto; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico di progetto; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga direttamente od indirettamente per conto e nell'interesse dell'Ente di appartenenza una delle attività succitate.

Ente di Appartenenza

Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora, od abbia avuto in passato, un rapporto di lavoro di servizio o un mandato.

Fatti e/o circostanze note

Fatti, circostanze e situazioni reali o presunte da cui potrebbero derivare Sinistri quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contestazioni scritte;
- procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato/Contraente;
- procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
- notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato/Contraente;
- richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato/Contraente antecedentemente alla prima attivazione della copertura con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità

Franchigia

Parte di Danno che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente in caso di Sinistro.

Indennizzo

Somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Istituto finanziario

Istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni nonché qualsiasi soggetto che eserciti il credito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d'Italia, SACE SIMEST, Bancoposta, Casse depositi e prestiti, Finanziarie Regionali ecc.

Legale

Professionista abilitato ad esercitare la professione forense.

Massimale Aggregato

Massima esposizione della Società per il Periodo di Assicurazione, indicata alla voce Massimali della Scheda di Polizza, rispetto a qualunque Sinistro denunciato nel Periodo di Assicurazione ed a tutte le garanzie prestate.

Massimale Plurimo o per Corresponsabilità

Somma massima entro la quale la Società indennizzerà diversi Assicurati in relazione ad un medesimo Sinistro.

Massimale per Sinistro

Somma massima entro la quale la Società indennizzerà l'Assicurato/Contraente in relazione ad ogni Sinistro denunciato nel Periodo di Assicurazione.

Notizia di Reato

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di Reato, che consiste nell'informazione che un Reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di Reato nel Registro delle notizie di Reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Perdite Patrimoniali

Ogni Danno immateriale (intendendosi per tale, il Danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Periodo di Assicurazione/ di validità

Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda della polizza vigente con AIG Europe SA.

Periodo di Efficacia

Periodo intercorrente tra la data di retroattività e la data di scadenza del periodo di assicurazione indicate nella Scheda della polizza vigente con AIG Europe SA.

Postuma

Periodo temporale indicato nella Scheda di Polizza entro il quale devono essere denunciati i Sinistri accaduti nel Periodo di Efficacia.

Premio

Corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle Coperture Assicurative acquistate.

Procedimenti per Responsabilità Amministrativa

Funzione esercitata dalla Corte dei Conti onde ottenere il risarcimento dei danni causati all'erario da chiunque abbia violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione per colpa grave/dolo. Fasi del procedimento: Invito a Dedurre: attivazione dell'azione di responsabilità in fase preprocessuale. Attività istruttoria che culmina nell'instaurazione del giudizio o decreto di Archiviazione; Citazione a Giudizio (Azione di responsabilità): fase processuale che si conclude con la sentenza di assoluzione o condanna al risarcimento dei danni.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Proposta di Assicurazione

Documento con il quale il Contraente richiede all'assicuratore di concludere il contratto assicurativo, in cui sono contenute anche le risposte al Questionario per la valutazione del rischio. È parte integrante del contratto che ne consegue.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni e Comunità Montane, Camere di Commercio, Consorzi Pubblici, ATO, ARPA, Ordini professionali, Federazioni sportive, Autorità portuali, Ministeri, Magistrature, Agenzia delle Entrate, Autorità indipendenti, Università e scuole.

Questionario per la valutazione del rischio

Ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relativi allegati sottoposti alla Società in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione.

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità amministrativa

La responsabilità che incombe sull'Assicurato/Contraente che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione e/o Aziende Pubbliche.

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Responsabilità Amministrativa contabile

Responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di Beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato/Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione e/o Aziende Pubbliche.

Retroattività

Periodo temporale indicato nella Scheda di Polizza antecedente il Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti che hanno dato origine ad un Sinistro.

Richiesta di Risarcimento

Una delle seguenti:

1. la comunicazione con la quale l'Ente di appartenenza mette in mora l'Assicurato/Contraente o manifesta all'Assicurato/Contraente di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato/Contraente stesso a titolo di colpa grave;
2. l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato/Contraente dinanzi alla Corte dei Conti;
3. la richiesta di risarcimento danni indirizzata all'Assicurato/Contraente da parte di un terzo (escluso Ente/Azienda di appartenenza);
4. avviso di garanzia: tale fattispecie darà origine all'apertura di Sinistro cautelativo che impegnerà le garanzie previste dalla polizza qualora dovessero determinarsi una o più delle tre fattispecie indicate sopra ai punti 1, 2 e 3 entro i due anni successivi alla cessazione polizza a cui non siano seguiti rinnovi senza soluzione di continuità.

Scheda di Polizza

Documento nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, il dettaglio dell'attività svolta dall'Assicurato/Contraente, la data di decorrenza e di scadenza dell'Assicurazione, l'eventuale Franchigia, i Massimali, il periodo di Retroattività, la Postuma ed i Premi con le relative imposte governative.

Sentenza Definitiva (decisione passata in giudicato)

Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro/caso assicurativo per la Sezione Tutela Legale

Il verificarsi del fatto dannoso relativo a violazioni di legge o contrattuali - cioè la controversia e/o procedimenti di vario tipo - per il quale sono prestate le Coperture Assicurative.

Sinistro per la Sezione RC

Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato/Contraente.

Spese di domiciliazione

Spese del Legale che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'Assicurato/Contraente risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese legali

Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

Spese liquidate

Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali

Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

**Transazione**

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

LegalGuard Amministratori e Dipendenti Pubblici_v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – P.zza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato/Contraente, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto).

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della polizza, l'Assicuratore e l'Assicurato/Contraente concordano quanto segue:

1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato riguardanti circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Nel prestare le Coperture Assicurative prevista dalla presente polizza la Società si è basata su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente polizza.

Nessuna affermazione contenuta nel Questionario per la valutazione del rischio fatta da un Assicurato/Contraente o la conoscenza da parte di un Assicurato/Contraente potrà essere attribuita ad un altro Assicurato/Contraente al fine di determinare o meno l'operatività della presente polizza.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. L'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza di altre Coperture Assicurative per il medesimo rischio sussiste solamente in caso di Sinistro.

In tal caso, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Nel caso il Contraente/Assicurato/Contraente dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per la Società sarà quella relativa alla polizza con il Massimale più elevato. La Società, pertanto, non considererà il cumulo di massimali delle polizze vigenti alla stessa data.

1.3 Pagamento del Premio

Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione e al rinnovo della stessa. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, il quale dovrà avvenire al più tardi entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in polizza. Se l'Assicurato/Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi (Art. 1901 C.C.). I Premi possono essere pagati con qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.

1.3.1 Periodo di Osservazione

Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione la Società o l'Assicurato/Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, l'Assicurato/Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato/Contraente potrà dare comunicazione alla Società di qualsiasi Sinistro ricevuto per la prima volta durante tale periodo conseguente a comportamenti posti in essere nel periodo di Retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.

L'Assicurato/Contraente non avrà diritto al periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del Premio totale della presente Polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la Copertura Assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

1.4 Calcolo del Premio

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente assuma diverse Cariche presso un unico Ente di appartenenza, dovrà essere corrisposto il premio relativo alla carica assunta più onerosa.

Diversamente sarà dovuto un Premio pari al 75% della somma dei premi relativi alle Cariche più onerose ricoperte nei diversi Enti di appartenenza.

In caso di cambiamenti di Carica e/o Ente di Appartenenza e/o di assunzione di Cariche nuove occorse durante il Periodo di validità della Polizza la copertura sarà da intendersi automaticamente garantita fino alla naturale scadenza annuale. **In caso di eventuale rinnovo l'Assicurato/Contraente sarà tenuto a dichiarare lo status lavorativo aggiornato e corrispondere il relativo Premio.** Se le diverse cariche sono presso il medesimo Ente, compresi gli incarichi di carattere collegiale svolti dall' Assicurato/Contraente in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in Società qualificabili ai sensi del D.Lgs 175/2016, come "in house" e Aziende Speciali, il Premio richiesto sarà uno solo secondo il tariffario vigente.

1.5 Aggravamento e Diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi il prima possibile e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla data effettiva dell'avvenuto aggravamento a:

**AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
PEC: insurance@aigeurope.postecert.it**

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del rischio, comunicata per iscritto secondo le modalità ed i termini suindicati, la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (Art. 1897 C.C.) con rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 Modifiche di polizza

La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. **Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.**

1.7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia il Contraente sia la Società possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata da indirizzare a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
PEC: insurance@aigeurope.postecert.it

Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui la Società riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è la Società, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente. In caso di recesso per Sinistro la Compagnia sarà tenuta a rimborsare, entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

1.8 Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La Polizza potrà essere rinnovata, senza soluzione di continuità, a condizione che il rischio venga assunto nuovamente dall'Assicuratore secondo i criteri previsti e sempreché il pagamento venga effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza.

1.9 Massimale per Sinistro e Massimale aggregato

Le Coperture Assicurative sono prestate fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro in base a quanto stabilito e previsto in polizza. Tutti i sottolimiti eventualmente previsti sono sempre considerati compresi nel Massimale per Sinistro.

In ogni caso il massimo esborso per la Società con riferimento a tutte le garanzie ed a tutti i Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione non potrà superare la somma indicata quale Massimale aggregato alla voce massimali della Scheda di Polizza.

Si precisa che nel caso in cui l'Assicurato/Contraente ricopra più Cariche, il Massimale per Sinistro ed Aggregato deve intendersi unico per tutte le medesime.

1.9.1 Massimale plurimo

L'Assicurato /Contraente prende atto che in presenza di più Assicurati in un medesimo Sinistro, la Società è obbligata esclusivamente fino alla concorrenza del Massimale plurimo indicato nella Scheda di Polizza.

Nell'eventualità in cui il Massimale Plurimo non fosse capiente, i Massimali per Sinistro singolarmente acquistati verranno ridotti in misura proporzionale.

Rimane inteso che la Società non garantirà una ripartizione in misura uguale del Massimale per Sinistro laddove gli Assicurati coinvolti nel Sinistro stesso avessero contratto polizze con massimali differenti. In tal caso la Società per riproporzionare l'indennizzo terrà conto dei Massimali per Sinistro singolarmente acquistati.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana alla quale si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per le eventuali vertenze inerenti alla presente Polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

1.12 Clausola Broker

Al Broker indicato nella Scheda di polizza è stata affidata dall'Assicurato/Contraente la gestione e l'esecuzione della presente Assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs 209/2005 e s.m.i..

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato/Contraente dal suddetto Broker.

Ai sensi della legislazione vigente l'intermediario è autorizzato a incassare i Premi, o le rate del Premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del Premio eseguito in buona fede dall'Assicurato/Contraente all'intermediario si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato/Contraente. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

1.13 Sanzioni internazionali - Clausola OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato/Contraente in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato/Contraente o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato/Contraente, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

1.14 Ambito territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri occorsi nel territorio dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo la Responsabilità Amministrativa - Contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione italiana.

Limitatamente ai dipendenti delle forze armate, consolari, ambasciatoriali e dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane si conviene che l'Assicurazione vale altresì per i Sinistri occorsi mentre prestano servizio al di fuori dei Territori di cui sopra, **a condizione che:**

- (a) tali Sinistri traggano origine esclusivamente dalle attività previste e consentite dal contratto di lavoro o mandato specifico applicabile;**
- (b) siano trattati innanzi alle competenti autorità della Repubblica Italiana sulla base della legge italiana.**

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;**
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;**
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o**
- iv. perdita di, furto di, Danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.**

Ai fini della presente clausola, per “Area Specifica” si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e successive appendici, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa polizza, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa polizza non saranno influenzate.

Resta fermo quanto previsto dall'art 1.13 Sanzioni Internazionali – Clausola OFAC.

1.15 Divieto di cessione del contratto

La polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

1.16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano – Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com
pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- I reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Da ultimo, se il reclamo è sporto nell'interesse di una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali, se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissaria aux Assurances,
11 rue Robert Stumper,
L-2257 Grand-Duché de Luxembourg
Tel: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:

<http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE (GARANZIA BASE SEMPRE OPERANTE)

2.1 Oggetto dell'Assicurazione

A. Responsabilità civile e professionale per Danni Patrimoniali involontari

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato/Contraente ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di Polizza s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, **escluso il dolo dell'Assicurato/Contraente**.

B. Responsabilità per Danno erariale e responsabilità amministrativa

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente:

1) dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i Danni provocati dall'Assicurato/Contraente stesso, con colpa grave, **sempre escluso il dolo**, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi;

2) da qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato/Contraente all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

2.1.1 Estensione di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del personale.

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

C) Attività di rappresentanza

• Presso società qualificabili come "in house":

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 2.2 lettera b) (Rischi esclusi dall'Assicurazione) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi di membro del Consiglio di amministrazione e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza

Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione _v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

dell'Ente di Appartenenza in società qualificabili, come "in house" ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche.

La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €500.000,00 per Sinistro.

- **Su mandato del proprio Ente di appartenenza**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività svolta ai sensi dell'istituto del comando, distacco e mandato se conforme alla normativa vigente.

- **Associazioni ed unioni di enti**

Considerato che gli Enti pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite associazioni od Unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali conferite all'Assicurato/Contraente dall'Associazione o dall'Unione presso la quale risulta inquadrato.

In caso di eventuali ulteriori mansioni si applica il disposto dell'art. 1.4 calcolo del premio per il cumulo di cariche.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008

A condizione che l'Assicurato/Contraente sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge (ove previsto), la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato/Contraente dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

E) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato/Contraente presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

F) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato/Contraente sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 36/2023 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

La presente garanzia è prestata con un sottolimito di € 250.000,00 per Sinistro per le responsabilità derivanti all'Assicurato/Contraente in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii (GDPR)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 incluse ss.mm.ii (GDPR) e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.

L'Assicurazione non vale per:

- **il trattamento di dati aventi finalità commerciali;**
- **le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente di appartenenza o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.**

H) Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al Danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato/Contraente.

I) Perdite Patrimoniali derivanti dall'uso di derivati finanziari

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da o attribuibili a operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché derivanti direttamente dai provvedimenti di attribuzione di incarico per la gestione di tali strumenti finanziari. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €20.000,00 per Sinistro.**

J) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €25.000,00, per Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

K) Responsabile unico di Progetto

A condizione che l'Assicurato/Contraente sia in linea con i requisiti indicati dalla legge ove previsti, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico di Progetto svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.

L) Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs 36/2023 s.m.i.

A condizione che l'Assicurato/Contraente sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente/negli Enti presso il/i quale/i è prestata la copertura e che risulta indicato nella Scheda di Polizza. La garanzia vale anche su ente differente purché svolta sempre su mandato dell'Ente indicato sulla Scheda di polizza. Qualora tale incarico avvenisse durante il corso dell'annualità assicurativa si riterrà in copertura secondo quanto indicato dall'art 1.4 Calcolo del premio

M) Attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC) – ruoli amministrativi.

A condizione che l'Assicurato/Contraente sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC) e del Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC) svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.

N) Perdite Patrimoniali per acquisizione di beni e servizi del funzionario in violazione dell'art. 191 TUEL , comma 1,2,3

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato/Contraente al fornitore del proprio Ente di appartenenza nell'acquisizione di beni e servizi unicamente nel caso in cui l'Assicurato/Contraente abbia operato nell'esercizio della sua carica presso l'Ente di appartenenza ma con accertata violazione dell'art. 191 TUEL comma 1,2,3. **La presente di garanzia viene prestata con un sottolimito di €250.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

O) Levata protesti.

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniale cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti all'attività di levata protesti. **La presente di garanzia viene prestata con un sottolimito di €250.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

P) Perdite Patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e di Responsabile del servizio finanziario e membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

La presente garanzia comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati a terzi in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012, e dal D. l. n. 174/2012, d.lgs. 33/2013, d.lgs. 97/2016 per le attività svolte in qualità di:

- i. Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- ii. Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio;
- iii. Responsabile della trasparenza;
- iv. Membro di O.I.V./N.I.V.

2.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- a) **Danni Materiali di qualsiasi tipo** (salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive per la garanzia RCP - Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico della presente Polizza);
- b) **attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati**, salvo quanto precisato dall'Art. 2.1.1 lettera C);
- c) **attività svolta dall'Assicurato/Contraente presso Istituti Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)**

Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione _v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- d) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente, o Danni o reclami notificati all'Assicurato/Contraente, in epoca anteriore alla data di Retroattività stabilita in Polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti alle procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'Assicurato/Contraente abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'Assicurato/Contraente sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del Codice penale)
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
- k) azioni di un Assicurato/Contraente nei confronti di un altro Assicurato/Contraente salvo il caso in cui l'Assicurato/Contraente provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato/Contraente così come definito alla presente polizza,
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
- m) fatti o circostanze noti alla data di prima adesione quali:
 - 1) contestazioni scritte;
 - 2) procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato/Contraente;
 - 3) procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
 - 4) notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato/Contraente;
 - 5) richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato/Contraente antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità;
- n) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- o) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.;
- p) attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza, salvo quanto previsto dall'art 2.1.1 lett K.
- q) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- r) derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica.
- s) qualunque provvedimento avente ad oggetto o per effetto qualunque tipo di finanziamento e/o di garanzia propria o impropria, comunque denominati, di persone giuridiche partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente di Appartenenza, le quali si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) abbiano riportato perdite nell'esercizio dell'annualità precedente alla deliberazione e/o
 - 2) per le quali ricorrano le condizioni per lo scioglimento di cui all'art. 2447 cod.civ.

2.3 Validità temporale dell'Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta nel corso del Periodo di validità e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato/Contraente, dopo appropriati accertamenti, effettua una proposta, parte integrante del contratto, nella quale dichiara di non essere a conoscenza di fattispecie che possano configurare un Sinistro quali:

Responsabilità Civile Colpa Grave e Tutela Legale - Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione _v.02.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- 1) contestazioni scritte;
- 2) procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato/Contraente;
- 3) procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
- 4) notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato/Contraente;
- 5) richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato/Contraente antecedentemente alla stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con AIG Europe SA se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.

Si precisa che laddove il rischio venga assunto con conferma esplicita dell'Assicuratore, le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente od indirettamente dai fatti o circostanze oggetto di dichiarazione sono da intendersi escluse dalla copertura.

Nel caso di morte l'Assicurazione è altresì operante, a titolo gratuito, per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente Polizza. Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia Postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. In caso di morte dell'Assicurato/Contraente, l'Assicurazione inclusa la Postuma qualora attivata si intende estesa ai suoi eredi e non è assoggettabile al recesso.

2.4 Periodo di Postuma per gli Assicurati che hanno cessato l'attività

Agli Assicurati che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcuna Carica tra quelle assicurabili viene data facoltà di acquistare una Postuma di 5 (cinque) anni in base alle condizioni economiche e di assumibilità in vigore alla scadenza anniversaria della Polizza, previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 375% del premio annuo.

La Copertura Assicurativa valida per il periodo di Postuma si intende estesa a tutti i ruoli precedentemente svolti che siano previsti tra quelli assicurabili e che siano stati assicurati con AIG Europe S.A. senza soluzione di continuità.

Resta fermo che la presente garanzia potrà essere attivata dagli Assicurati unicamente entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'ultima polizza sottoscritta.

La presente garanzia Postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l'Assicurato/Contraente abbia ripreso l'attività od abbia stipulato altra Assicurazione efficace per i medesimi rischi.

Per i Sinistri denunciati alla Società durante la Postuma, il limite di Indennizzo per l'intero periodo (periodo di assicurazione e Postuma), indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza.

2.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, l'unito civilmente, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato/Contraente e/o le predette figure siano amministratori o soci.

2.6 Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato/Contraente. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato/Contraente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato/Contraente stesso.

2.7 Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. 2.8 Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di Sinistro

In caso di ricezione di una Richiesta di Risarcimento l'Assicurato/Contraente deve inviare denuncia scritta alla Società, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, anche per il tramite del broker.

La denuncia deve fornire le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte e deve essere inviata, a mezzo raccomandata o PEC – alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

Considerato che la presente Polizza è un'Assicurazione nella forma «claims made» l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato/Contraente dovrà fornire alla Società/Assicuratore tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile.

Né l'Assicurato/Contraente né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

2.9 Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso con l'assenso dell'Assicurato/Contraente. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato/Contraente in proporzione al rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.**

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 C.C., ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assicuratore non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10 Estensione - Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico o Dirigente Tecnico

(la presente estensione si applica in automatico e senza il pagamento di un premio aggiuntivo qualora l'Assicurato/Contraente si sia censito in fase di assunzione di rischio nella carica di Dipendente Tecnico con attività di progettazione, o Dirigente Tecnico con attività di progettazione)

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente, così come definito nella Scheda di Polizza, sia un Dipendente Tecnico con attività di progettazione o un Dirigente Tecnico con attività di progettazione, l'esclusione di cui all'Articolo 2.2 lett. a) viene interamente abrogata, e troveranno applicazione le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.

La garanzia si intende prestata altresì per:

- lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti posti a base di gara così come prevista dal D. Lgs 36/2023 s.m.i.
- per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato/Contraente dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

2.10.1 Esclusioni

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.2 (Rischi esclusi dall'Assicurazione), la presente estensione non opera in caso di:

- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico non facenti parte delle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- la prestazione di servizi in data precedente alla data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza;

- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- f. Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Contraente e non direttamente derivategli dalla Legge;
- g. Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- h. Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE (copertura facoltativa valida solo se corrisposto il relativo premio ed attivata nella Scheda di Polizza)

3.1 Oggetto dell'Assicurazione

Per i casi indicati al successivo Art. 3.4 (Casi Assicurati) la Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del Massimale previsto dalla polizza, le spese per l'Assistenza Giudiziale per far valere i diritti dell'Assicurato/Contraente per fatti inerenti allo svolgimento delle Cariche indicate in polizza.

Tali spese sono:

- quelle relative all'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro - Caso Assicurativo;
- quelle di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita e del consulente tecnico di parte scelto dall'Assicurato/Contraente previo consenso scritto della Società;
- quelle per le indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
- quelle processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- quelle relative al contributo unificato se poste a carico dell'Assicurato/Contraente;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di Transazione autorizzata dalla Società – Ufficio Sinistri o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato/Contraente.

È garantito l'intervento di un solo Legale e di un solo consulente di parte scelto ai sensi dell'Art. 4.3 (Scelta del Legale per la fase giudiziale). Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Legale iscritto in appositi albi speciali, la Società riconoscerà altresì le Spese Legali aggiuntive relative all'assistenza di tale professionista **nel limite del Massimale previsto in polizza.**

La Società potrà autorizzare la nomina di un secondo consulente tecnico di parte in una materia diversa da quella per cui è incaricato il primo e **purché la richiesta sia supportata da specifiche ed argomentate ragioni difensive. Le Spese Peritali per il secondo consulente tecnico di parte sono garantite nel limite massimo di €10.000,00 per Sinistro.**

3.2 Delimitazioni dell'oggetto

La Società non si assume inoltre il pagamento di:

1. multe, ammende e sanzioni in genere;
2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
3. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
4. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato/Contraente secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
5. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
6. spese per Procedimenti penali promossi dall'Assicurato/Contraente, salvo che tali spese siano previste ai fini di quanto previsto al punto dall'Art. 3.4, punto (4) (Spese per il ripristino della reputazione);
7. ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione o nel caso di avvicendamento di Legali;
8. spese, anche preventivate, ma non concordate con la Società;
9. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato/Contraente a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla Società;
10. spese del Legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
11. spese dovute al Legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
12. patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato/Contraente ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
13. gli oneri fiscali in genere, salvo il contributo unificato e l'IVA non detraibile per l'Assicurato/Contraente esposta nelle fatture dei professionisti incaricati;
14. spese per le quali l'Assicurato/Contraente non ha chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

3.3 Condizione di operatività

L'Assicurazione opera in via sussidiaria e solo dopo l'esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dai CCNL di riferimento laddove applicabile e/o di quanto dovuto da altre polizze che prevedano la copertura delle Spese Legali/Peritali di cui l'Assicurato/Contraente possa beneficiare.

Le Coperture Assicurative sono quindi prestate alle seguenti condizioni:

- I. se l'Ente di Appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute. La Società rimborsa all'Assicurato/Contraente il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso;
- II. se l'Ente di Appartenenza esprime il proprio rifiuto di pagamento delle Spese Legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, la polizza opera nei limiti del Massimale per Sinistro e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo;
- III. se l'Ente di Appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, compresa la mancanza di liquidità, la Società rimborsa all'Assicurato/Contraente le Spese Legali nel limite del 10% del Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

3.4 Casi Assicurati

Le spese di cui all'art. 3.1 (Oggetto dell'Assicurazione) sono garantite solo ed esclusivamente laddove siano relative ai casi di seguito descritti:

1) **Difesa in Procedimenti penali per Delitti Colposi e Contravvenzioni commessi dall'Assicurato/Contraente.** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di reato. L'Assicurazione è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.), oblazione, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. **La Copertura Assicurativa è prestata con una Franchigia di €2.500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo. Nei casi di Archiviazione, patteggiamento ed estinzione del reato per prescrizione le garanzie sono operanti senza Franchigia e con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro.**

2) **Difesa in Procedimenti penali per Delitti Dolosi commessi dall'Assicurato/Contraente.** L'Assicurazione è operante purché l'Assicurato/Contraente venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della Notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono, altresì garantiti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – Art. 444 c.p.p.) nonché i casi di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o indulto. **Sono esclusi i rimanenti casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da quelle elencate sopra, in presenza delle quali è prestata garanzia, l'Assicurato/Contraente è obbligato a rimborsare tutte le spese che la Società ha eventualmente anticipato. La garanzia opera a parziale deroga del successivo Art. 3.5, punto 2.**

La Copertura Assicurativa è prestata con una Franchigia di €2.500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo.

Nei casi di Archiviazione, patteggiamento ed estinzione del reato per prescrizione le garanzie sono operanti senza Franchigia e con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro.

3) **Assistenza nel caso in cui l'Assicurato/Contraente venga chiamato come teste o persona informata dei fatti, in un Procedimento penale.** La garanzia opera a condizione che sussista il pericolo di incriminazione dell'Assicurato/Contraente o che il Procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di teste o persona informata dei fatti sia stato stralciato da quello in cui era imputato o indagato.

4) **Spese per il ripristino della reputazione (cd. diritto all'oblio).** La Società garantisce le spese sostenute per mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato/Contraente derivanti da un Procedimento Penale in cui l'Assicurato/Contraente è accusato di essere responsabile di un fatto dannoso e che viene resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico. Sono altresì in copertura gli onorari e/o le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato/Contraente per servizi di pubbliche relazioni, per la stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa e per il monitoraggio della reputazione online e sulla carta stampata fino a dodici mesi successivi al Sinistro. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione. A parziale deroga dell'art. 3.6 (Insorgenza del Sinistro), il Sinistro insorge nel momento in cui viene resa pubblica la vertenza lesiva della reputazione dell'Assicurato/Contraente.**

5) **Difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato/Contraente o in caso di Archiviazione per mancanza del Danno.**

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro.

Qualora l'Assicurato/Contraente abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" la garanzia sarà operante con sottolimito pari al 10% del Massimale per Sinistro.

In caso di vertenze avanti la Corte dei conti conclusesi con assoluzione dell'Assicurato/Contraente, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato/Contraente in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'Ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o il giudice non si sia pronunciato sulle spese.

In tali casi la Società rimborsa all'Assicurato/Contraente le Spese Legali in base ad i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

La presente Copertura Assicurativa opera a primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza nel caso in cui non esista un'Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale oppure laddove l'Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale, valida ed in regola con il pagamento dei premi, non sia operante:

- i. per effetto di un'esclusione
- ii. perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia;
- iii. perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati;
- iv. in caso di mancata risposta dell'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso dichiarati che la responsabilità dell'Assicurato/Contraente non sia impegnata.

In questi casi le Coperture Assicurative sono garantite nel limite del 10% del Massimale per Sinistro.

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del C.C. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile patrimoniale stipulata dal Contraente relativa alle Cariche dichiarate in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- I. ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- II. dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile patrimoniale.

La Copertura Assicurativa non opera nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile patrimoniale copra il Danno, ma non le Spese Legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento.

Nei casi di inattività dell'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale la presente Copertura Assicurativa garantisce anche le Spese Legali necessarie per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale nel limite di €2.500, 00 per Sinistro.

La Copertura Assicurativa del presente punto 5) non opera nel caso in cui l'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del Sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato/Contraente di fornire eventuale documentazione probatoria.

3.5 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante in caso di procedimenti e/o controversie:

1. per responsabilità assunte dall'Assicurato/Contraente al di fuori delle Cariche Assicurate o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di Appartenenza o con la quale abbia un rapporto di servizio;
2. derivanti da fatto doloso dell'Assicurato/Contraente, salvo quanto previsto dai punti 2 e 4 dell'Art. 3.4.
3. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
4. riguardanti diritti d'autore, di brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto della concorrenza (cartelli, concorrenza sleale, abuso di posizione dominante);
5. originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
6. relative a rapporti tra soci ed amministratori;
7. relative ad operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
8. derivanti da eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, tumulti o sommosse popolari, scioperi o serrate;
9. derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
10. per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato;
11. derivanti da vertenze sindacali, di lavoro e/o con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
12. per fatti non accidentali che abbiano causato danni all'ambiente;
13. per controversie di natura civile salvo quanto previsto dall'art. 3.4. (punto 5));
14. derivanti da Fatti e/o circostanze note all'Assicurato/Contraente al momento della stipula della presente assicurazione;

15. derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di social media.
16. derivanti da qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da o in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
- a) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
 - b) qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
- È inoltre esclusa la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti a) e b).

3.6 Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro insorge nel momento in cui l'Assicurato/Contraente riceve per la prima volta:

- 1) una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all'avvio di un procedimento giudiziario a suo carico;
- 2) una comunicazione scritta proveniente direttamente da terzi o dai legali incaricati da terzi, nella quale viene sostenuta una sua qualsivoglia responsabilità sia civile, che penale, che amministrativa.

Le Coperture Assicurative sono prestate per i Sinistri denunciati, durante il periodo di Periodo di Assicurazione o di Postuma, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di Retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza.

Ai fini della valutazione della operatività della polizza, in caso di Sinistro relativo a più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'Assicurato/Contraente.

L'Assicurazione non opera per fatti/atti ed omissioni, antecedenti la data di effetto del Periodo di Assicurazione, che fossero già noti all'Assicurato/Contraente al momento della stipula del presente contratto.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato/Contraente e contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che forma parte integrante della presente polizza.

3.6.1 Fatti e circostanze da cui potrebbero conseguire Sinistri

Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione, l'Assicurato/Contraente venga a conoscenza di Fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore, ferma la procedura indicata dal successivo articolo 4.1.

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) Il contestato, supposto o potenziale atto illecito;
- (b) Il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto illecito;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte gli eventuali Sinistri comunicati ai termini dell'art. 4.1, e riconducibili a tali Fatti e circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

3.7 Unicità del Sinistro

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza;
- procedimenti a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi il relativo Massimale per Sinistro/Caso Assicurativo resta unico e viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti in parti uguali.

3.8 Retroattività

L'Assicurazione è operante per i fatti/atti ed omissioni posti in essere nel periodo di Retroattività, purché la conoscenza dell'evento che ha o potrebbe comportare responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Nel periodo di Retroattività l'Assicurazione opererà, nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di Assicurazione stipulati in precedenza.

Se a favore dell'Assicurato/Contraente opera un'altra assicurazione di Tutela Legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della polizza precedentemente sottoscritta.

Se le condizioni di assicurazione del contratto sottoscritto con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente Assicurato/Contraente con tutte le polizze sottoscritte.

3.9 Garanzia Postuma

Agli Assicurati che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcuna Carica tra quelle assicurabili viene data facoltà di acquistare una Postuma di 5 (cinque) anni in base alle condizioni economiche e di assumibilità in vigore alla scadenza anniversaria della Polizza, **previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 375% del premio annuo.**

La Copertura Assicurativa valida per il periodo di Postuma si intende estesa a tutti i ruoli precedentemente svolti che siano previsti tra quelli assicurabili e che siano stati assicurati con AIG Europe S.A. senza soluzione di continuità.

Resta fermo che la presente garanzia potrà essere attivata dagli Assicurati unicamente **entro i 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'ultima polizza sottoscritta.**

La presente garanzia Postuma cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l'Assicurato/Contraente abbia ripreso l'attività od abbia stipulato altra Assicurazione efficace per i medesimi rischi.

In caso di morte dell'Assicurato/Contraente, l'Assicurazione, è altresì operante a titolo gratuito per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, **purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui l'Assicurato/Contraente risulta essere stato in copertura senza soluzione di continuità. La Postuma si intende estesa agli eredi e non è assoggettabile al recesso.**

Per i Sinistri denunciati alla Società durante la Postuma, il limite di Indennizzo per l'intero periodo (periodo di assicurazione e Postuma), indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza.

4. Disposizioni che regolano la prestazione della garanzia Tutela Legale

4.1 Denuncia del Sinistro / Caso Assicurativo

Se l'Assicurato/Contraente richiede l'attivazione della Copertura Assicurativa di Tutela Legale, deve denunciare tempestivamente il Sinistro/Caso Assicurativo, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, informando l'Ufficio Sinistri.

La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato/Contraente.

In ogni caso l'Assicurato/Contraente deve fare pervenire all'Ufficio Sinistri notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato/Contraente medesimo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Società, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

4.2 Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo

Ricevuta la denuncia di Sinistro, valutata la natura e la fondatezza della vertenza, la Società conferma la portata della Copertura Assicurativa all'Assicurato/Contraente. **L'Assicurato/Contraente non può dar corso ad iniziative e ad azioni, senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato/Contraente può decadere dal diritto all'Indennizzo del Sinistro ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

Qualora la Società concordi sull'opportunità di un'azione a tutela degli interessi dell'Assicurato/Contraente, la vertenza verrà affidata al Legale nominato secondo quanto previsto dal precedente Art. 4.3 (Scelta del Legale per la fase giudiziale). La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento.

È necessario, a pena di decadenza dalla garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte e/o periti.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali di Consulenti Tecnici di Parte e/o periti.

Spettano integralmente all'Assicurato/Contraente i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'Assicurato/Contraente, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

4.3 Scelta del Legale per la fase giudiziale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro l'Assicurato/Contraente può comunicare il nominativo di un Legale a cui affidare la tutela dei propri interessi per l'eventuale trattazione giudiziale della vertenza.

L'Assicurato/Contraente ha il diritto di scegliere liberamente un Legale senza alcun limite territoriale **purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.**

Se l'Assicurato/Contraente non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato/Contraente deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato/Contraente di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le Spese Legali nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi o della normativa vigente.

Qualora l'Assicurato/Contraente nomini un Legale non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, la Società riconosce al Legale le indennità di trasferta necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate Spese Legali avviene previo accordo scritto e successiva ratifica della Società.

Vengono altresì garantite le Spese di domiciliazione per un Legale cd. domiciliatario, **nel limite massimo di €5.000,00 per Sinistro. Sono in ogni caso escluse le Spese di domiciliazione che rappresentano una duplicazione di voci perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Legale.**

Se per qualunque ragione l'Assicurato/Contraente decida di revocare il mandato al Legale per incaricare un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo **nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Legale.**

Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Legale.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di consulenti, tecnici e periti in genere il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dalla Società.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti, tecnici e periti in genere.

4.4 Anticipo spese

Le Coperture Assicurative operano solo a seguito di Sentenza Definitiva. La Società non corrisponde anticipi di nessuna natura in attesa della definizione del giudizio.

4.5 Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e La Compagnia e/o la società che gestisce i sinistri sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese sostenute e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società in linea di fatto e di diritto.

La Società avverte l'Assicurato/Contraente del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'Assicurato/Contraente intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i come condizione di procedibilità della stessa.

4.6 Gestione Sinistri sezione Tutela Legale

L'impresa che si occupa della gestione dei Sinistri Tutela Legale di cui alla presente Polizza, in nome e per conto della Società **alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di Indennizzo** è:

IGS S.r.l.
Via Ligabue, 2
04100 Latina Italia
P.IVA 0194371059

5. Estensioni di garanzia opzionali (valide ed operanti se richiamate nella Scheda di Polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)

5.1 Cariche Aggiuntive presso "Enti Diversi" da quello di Appartenenza" (fino ad un massimo di tre cariche ulteriori)

Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per gli ulteriori incarichi, fino ad un massimo di 3 (tre), assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato/Contraente presso Enti diversi da quello di Appartenenza.

5.2 Estensione di garanzia opzionale Danno Materiale e Corporale (acquistabile solo da Assicurati che non sono Dipendenti o dirigenti tecnici con attività di progettazione)

Responsabilità Amministrativa e Contabile consequenziale per Danni Materiali e Corporali verso terzi

A parziale deroga all'articolo 2.2 lettera a), l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato/Contraente all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato/Contraente debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza.

La suddetta garanzia di Polizza s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato/Contraente che ha agito con Colpa Grave, **ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato/Contraente ed entro i limiti della stessa.**

Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a Danni Corporali.

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato/Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.2 Altre assicurazioni
- Art. 1.5 Aggravamento e Diminuzione del rischio
- Art. 1.8 Durata dell'assicurazione
- Art.1.9 Massimale per Sinistro e Massimale aggregato
- Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge – Foro competente
- Art. 1.12 Clausola Broker
- Art. 1.13 Sanzioni internazionali - Clausola OFAC
- Art. 1.14 Ambito territoriale



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA GRAVE

- Art. 2.2 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 2.3 Validità temporale dell'Assicurazione - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
- Art. 2.4 Periodo di Postuma per gli Assicurati che hanno cessato l'attività
- Art. 2.5 Persone non considerate terzi
- Art. 2.6 Vincolo di solidarietà.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

- Art. 1.4 Calcolo del Premio
- Art. 3.4 Casi Assicurati
- Art. 3.5 Esclusioni
- Art. 3.6 Insorgenza del Sinistro
- Art. 4.3 Scelta del Legale per la fase giudiziale.

Data.....

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

ALLEGATO I – elenco degli Enti di appartenenza/ cariche assicurabili
• Comuni / Unione di Comuni / Comunità Montane / Arpa / Consorzi pubblici / Ato / Ordini professionali

Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali
Sindaco /Presidente/DPO
P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici
Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale
Dirigenti Amministrativi / Collegio dei Revisori
Assessori / Presidenti di Circoscrizione /Presidenti di Municipio
P.O Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale
Consiglieri comunali /Consiglieri di ordine professionale /Membri della giunta della camera di commercio
Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione
P.O. Tecnica senza attività di progettazione / Dipendenti Tecnici

• Regione / Città Metropolitana / Provincia

Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali
Presidente/ DPO
P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici
Vice Presidente / Segretario Generale / Direttori Generali
Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione / Collegio dei Revisori
Assessori
P.O Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Ufficiali di Polizia Locale / P.O. Tecnica senza attività di progettazione - Dipendenti Tecnici
Consiglieri

• Ministeri / Magistrature Speciali / Agenzia delle Entrate / Autorità Indipendenti / Autorità Portuali / Federazioni sportive

Dirigente Apicale del Servizio Finanziario / Responsabile della prevenzione della corruzione / Responsabile dell'attuazione del Piano di Prevenzione
Dirigenti Tecnici con attività di progettazione/ Legali
Capi Gabinetto /Segretario Generale /DPO
Direttore Generale/Presidente
P.O. Tecnica con attività di progettazione / Dipendenti Tecnici
Capi Dipartimento
Dirigenti Amministrativi / Dirigenti Prefettizi / Vice Capo Dipartimento / Dirigenti Generali / Dirigente Superiore / Dirigente Primo / Magistrati con funzioni di controllo (componenti collegio sindacale o di revisione)
Dirigenti Tecnici senza Attività di Progettazione
Vice Questore aggiunto/ Commissario capo
P.O Amministrativa / Dipendenti Amministrativi / Commissario di Polizia / Vice Commissario di Polizia / Ispettore di Polizia

• Università

Rettore / Pro Rettore
Dirigenti Tecnici CON attività di progettazione
Legali
P.O. Tecnica CON attività di progettazione / Dipendenti Tecnici
Direttore Amministrativo
Direttore Generale, Componenti CdA, Senato Accademico e Collegio Revisori/DPO
Dirigenti Tecnici SENZA Attività di Progettazione
Direttore di Dipartimento /Dirigente Amministrativo
Dirigente Scolastico (Preside)
P.O. Tecnica SENZA attività di progettazione /Dipendenti Tecnici
Responsabili di struttura /Ufficiale Rogante/Responsabili d'ufficio/Vicedirettore Dipartimento
Responsabili Sicurezza
Componenti Commissioni di concorso, Selezioni, Gare, Nucleo di Valutazione
Insegnanti / Docenti / - Altri Collaboratori dell'Area Didattica/ Altri Collaboratori dell'Area Amministrativa
Dirigente dei servizi generali ed Amministrativi - (Segretari)